

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna

E

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Sassari

Vista la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176 e in particolare l'art.3 che sancisce "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";

Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 286/1998 (c.d. TU sull'immigrazione), nel decreto legislativo n. 142/2015, nel decreto legislativo n. 251/2007, nel decreto legislativo n. 25/2008, così come nel codice civile, specialmente nel libro I, titolo IX (Omissis);

Viste le "Linee guida per una giustizia a misura di minore" adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 (Omissis);

Visto l'art. 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

Ritenuto che il principio del superiore interesse del minore si traduca nella nomina tempestiva del tutore, da parte dell'autorità giudiziaria;

Visto l'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 rubricato "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", ai sensi del quale, la selezione e la formazione degli aspiranti tutori volontari è di competenza dei garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza e, nelle regioni in cui non siano stati nominati, temporaneamente di competenza dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito "Autorità garante");

Considerato che all'entrata in vigore della legge n. 47/2017 non era stato nominato – tra gli altri - il Garante della Regione Sardegna;

Preso atto che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 47/2017, il 19 giugno 2017, l'Autorità garante e il Tribunale per i Minorenni di Sassari hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa che definisce i compiti delle parti nella selezione e formazione dei tutori volontari e nella istituzione e tenuta degli appositi elenchi;

Esaminate le "Linee guida sul trasferimento delle funzioni attinenti la promozione, la selezione e la formazione dei tutori volontari ai garanti regionali" pubblicate dall'Autorità garante il 6 novembre 2017;

Accertato che in occasione della seduta del Consiglio Regionale n. 258 del 14 novembre 2017, la prof.ssa Grazia Maria De Matteis è stata nominata Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna (di seguito Garante regionale)

Visto il protocollo d'intesa tra il Garante regionale e l'Autorità garante (Nr.2/ Reg/Gar.reg. del 7.03.2018 Prot. N. 56/A del 7.03.2018) finalizzato a stabilire sino al 30.06.2018 la disciplina transitoria

di svolgimento della competenza sussidiaria dell'Autorità garante, i termini di vigenza dell'Avviso pubblico predisposto dall'Autorità garante nella Regione Sardegna, i rapporti tra l'Autorità garante e il Garante regionale in materia di sensibilizzazione, promozione, selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

Rilevato che al termine dell'attività sussidiaria dell'Autorità Garante tutte le funzioni di sensibilizzazione, organizzazione e adempimenti conseguenti per la selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati devono essere svolte dal Garante regionale come previsto dall'art.11 della legge 7 aprile 2017, n.47;

Ritenuto pertanto che il Garante regionale deve subentrare all'Autorità Garante nei rapporti instaurati con il Tribunale per i Minorenni di Sassari ai sensi del Protocollo sottoscritto in data 19 giugno 2017;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 Obiettivi e finalità.

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna e il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Sassari (di seguito indicate Parti) in ossequio al principio del superiore interesse del minore sancito nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e in applicazione dell'art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, si impegnano a promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per le persone di minore età che, prive di genitori, o di genitori che non sono in grado di esercitare la responsabilità, necessitano di rappresentanza legale.

Le parti in particolare e nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a:

1. aggiornare ed implementare l'elenco dei tutori volontari, istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari , in cui iscrivere privati cittadini, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 11 della l. n. 47/2017, chiamati ad operare sul territorio di riferimento. Ai sensi della normativa in premessa citata, l'attività del tutore dovrà tradursi in una tutela effettiva, in applicazione del principio di prossimità territoriale, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un reale ascolto del minore e ad un suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età. In particolare, in applicazione del menzionato principio di prossimità territoriale, il tutore inserito nell'elenco indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad operare;

2.selezionare adeguatamente privati cittadini disponibili ad assumere "la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.", attraverso procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di persone che saranno inserite nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i Minorenni all'esito del periodo di formazione previsto. La selezione dovrà attenersi ai criteri e ai requisiti indicati nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" che costituiscono parte integrante del presente Protocollo;

3.formare adeguatamente le persone selezionate per l'esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso moduli formativi organizzati secondo le indicazioni richiamate nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" e nello specifico secondo i criteri qualitativi previsti nel modulo formativo ivi allegato;

4.individuare ed organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari", anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento ai tutori volontari;

5.promuovere l'individuazione di uno spazio dedicato per i tutori volontari al quale fare riferimento per realizzare, ove necessario, supporto all'esercizio della loro funzione, come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia. Lo spazio così individuato consentirà di sviluppare la collaborazione e la condivisione di intenti per la promozione, la sensibilizzazione, la formazione degli aspiranti tutori volontari nonché per il supporto e la consulenza tecnica che si renda necessaria;

6.promuovere e favorire sinergie ed interventi di coordinamento (se del caso, attraverso protocolli d'intesa) per favorire il dialogo tra le altre istituzioni del territorio di riferimento competenti in materia.

Art.2 Compiti delle parti

Il Garante regionale provvede a preselezionare i nominativi dei cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario da inserire nell'apposito elenco istituito presso il Tribunale per i Minorenni, dopo aver svolto l'intero periodo di formazione, di intesa con il Presidente di tale ufficio giudiziario e attraverso procedura ad evidenza pubblica, che risponda, fatte salve le competenze previste da norme regionali, ai criteri indicati nelle "Linee guida per la selezione la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari".

Il Garante regionale provvede altresì a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione. A tal fine, si impegna ad organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari, secondo i criteri previsti nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari", fornendo ai candidati una formazione mirata e multidisciplinare attraverso l'utilizzo dei paramenti indicati nel modulo formativo allegato e parte integrante delle citate Linee guida.

Il Garante regionale d'intesa con il Tribunale per i Minorenni, provvede ad assicurare consulenza e supporto ai tutori volontari nominati nell'esercizio delle loro funzioni, ad organizzare idonee forme di aggiornamento dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la selezione la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" e anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento.

Il Garante regionale, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni, si impegna a individuare uno spazio dedicato per i tutori volontari per un supporto effettivo all'esercizio della loro funzione e come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni provvederà, d'intesa con il Garante regionale alla tenuta, aggiornamento e implementazione dell'elenco dei tutori volontari.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni provvederà, d'intesa con il Garante regionale, a dare la massima pubblicità all'elenco dei tutori volontari, preferibilmente attraverso il proprio sito internet. Ove ritenuto opportuno, l'elenco potrà essere consultato dai tribunali ordinari del distretto, al fine di effettuare la più appropriata scelta del tutore volontario, di assicurarne la rotazione e di accertare rispetto a quali territori vi sia disponibilità a svolgere l'incarico.

In ogni caso, le parti del presente protocollo potranno attivare forme organiche di raccordo con le altre istituzioni competenti in materia e in particolare con gli uffici dei giudici tutelari presso i tribunali ordinari presenti nel distretto di competenza, anche attraverso l'istituzione di specifici tavoli di coordinamento.

Art.3 Utilizzo e tenuta dell'elenco

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni individuerà le modalità più efficaci per rendere disponibile l'elenco dei tutori volontari e per le comunicazioni relative alle nomine, le rinunce ad assumere l'incarico e le successive revoche o chiusure.

Art.4 Aggiornamento dell'elenco

Il Garante regionale, d'intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni, curerà la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori con cadenza annuale alla luce delle nomine effettuate e dei tutori volontari che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela, con criteri e metodologie che saranno individuate nel corso del primo anno di operatività dell'elenco. Nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore o di ritiro della disponibilità a svolgere la funzione, il Presidente del Tribunale per i Minorenni provvede alla cancellazione dei corrispondenti nominativi.

Art.5 Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo d'intesa è compiuto in conformità alla vigente normativa in materia.

Art.6 Validità del Protocollo

Il presente Protocollo è valido a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Cagliari,

La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
Grazia Maria De Matteis
(firmato digitalmente)

Il Presidente del tribunale per i minorenni
Pietro Fanile
(firmato digitalmente)